



COMUNE DI VODO CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE - SEDUTA pubblica

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2025.

L'anno duemilaventicinque (2025) il giorno venticinque (25) del mese di Febbraio alle ore 20:00, presso la "Nuova Sala Consiliare sopra i locali della Scuola dell'Infanzia" in Piazza Santa Lucia nr. 6, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Cognome e nome			Presente	Assente
1	BELFI DOMENICO	Sindaco	X	
2	MARCHIONI ELVIO	Vice Sindaco	X	
3	GREGORI MASSIMILIANO	Consigliere	X	
4	ZAGALLO RENZO	Consigliere	X	
5	DAL CORSO STEFANIA	Consigliere	X	
6	DEL FAVERO MARINA	Consigliere	X	
7	BURELLO FLAVIO	Consigliere		X
8	ALFARE' PELLE CLAUDIO	Consigliere	X	
9	MARCHIONI ELIO	Consigliere	X	
10	ZAMMICHIELI LUIGI	Consigliere		X
11	SORAVIA GIANENRICO	Consigliere	X	
		TOTALE nr.	9	2

Partecipa alla seduta il Dott. Augusto Frescura, SEGRETARIO COMUNALE.

Il Dott. Arch. Arch. Domenico Belfi, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

Si da atto che alle ore 20.10, durante la trattazione del presente punto all'ordine del giorno, entra in sala consiliare il Consigliere Comunale Luigi Zammichieli. Sono pertanto presenti il Sindaco + nr. 9 (nove) consiglieri comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, e ss.mm.ii. "Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022" ed in particolare:

- il comma 738, il quale dispone l'abolizione, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, nr. 147, e ss.mm.ii., ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

- il comma 780, il quale dispone l'abrogazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, tra le altre, delle disposizioni della Legge 27 dicembre 2013, nr. 147, e ss.mm.ii., relative all'istituzione ed alla disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), ferme restando le disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 1, commi 739 – 783, della Legge 27 dicembre 2019, nr. 160, e ss.mm.ii., avente ad oggetto la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

SOTTOLINEATO che, con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 11/2020 del 05.08.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il vigente Regolamento per l'applicazione della nuova IMU – Imposta Municipale Propria;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge 27 dicembre 2019, nr. 160, e ss.mm.ii., il presupposto dell'Imposta Municipale Propria (IMU) è costituito dal possesso di immobili situati sul territorio comunale ed il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita dalle lettere b) e c) del comma 741 dell'art. 1 della citata legge, non costituisce presupposto dell'imposta, eccetto per le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 741, della Legge 27 dicembre 2019, nr. 160, e ss.mm.ii., contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze, assimilazioni alle abitazioni principali, area fabbricabile e terreno agricolo;

RILEVATO che, oltre alle fattispecie previste dall'art. 1, comma 741, lett. c), nn. 1 – 5, della Legge nr. 160/2019, e ss.mm.ii., viene considerata quale abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ed in caso di più unità immobiliari, tale agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare, ai sensi dell'art. 5, comma 3 lettera f) del vigente Regolamento per l'applicazione della nuova IMU;

VISTO l'art. 1, commi 742 – 743, della Legge 27 dicembre 2019, nr. 160, e ss.mm.ii., avente ad oggetto le definizioni di soggetto attivo e di soggetto passivo dell'imposta municipale propria (IMU);

VISTO l'art. 1, comma 747, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e ss.mm.ii., il quale dispone che la base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, nr. 42, e ss.mm.ii. (lettera a);

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, nei limiti del periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità viene accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega documentazione idonea alla dichiarazione, ovvero il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

nr. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato; ai fini dell'applicazione di tale riduzione, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di sopravvenuta fatiscenza del fabbricato, non superabile con meri interventi di manutenzione (lettera b);

- per le unità immobiliari, eccettuate quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il relativo contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia, nonché risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; tale beneficio si applica anche qualora il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel medesimo Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori (lettera c);

VISTO l'art. 1, comma 760, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e ss.mm.ii., il quale dispone che, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, nr. 431, e ss.mm.ii. l'Imposta Municipale Propria (IMU), determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 48, della Legge nr. 178/2020, e ss.mm.ii. ("Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023"), dispone che: *"a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, nr. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, nr. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi"*;

RICHIAMATE le fattispecie di esenzione dall'Imposta Municipale Propria (IMU) previste dall'art. 1, comma 759, della Legge 27 dicembre 2019, nr. 160, e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 17, comma 1, lettera c), del vigente Regolamento per l'applicazione della nuova IMU, il quale dispone che gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statuari, sono esenti dall'Imposta Municipale Propria (IMU);

VISTE le seguenti disposizioni dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, nr. 160, e ss.mm.ii., che disciplinano le aliquote della nuova IMU per le varie categorie di immobili:

- il comma 748, il quale stabilisce l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con facoltà per il Comune, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla di 0,1 punti percentuali ovvero diminuirla fino all'azzeramento;

- il comma 749, il quale fissa in Euro 200,00.-, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta, l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze, statuendo che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e ss.mm.ii.;

- il comma 750, il quale stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 30 dicembre 1993, nr. 557, convertito, con

modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, nr. 133, e ss.mm.ii, nella misura dello 0,1 per cento, con l'esclusiva possibilità per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso comunque locati;

- il comma 752, il quale stabilisce l'aliquota di base per i terreni agricoli nella misura dello 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento ovvero diminuirla fino all'azzeramento;

- il comma 753, il quale stabilisce l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con possibilità per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

- il comma 754, il quale stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 nella misura dello 0,86 per cento, con possibilità per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

DATO ATTO che il comma 758, prevede l'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27.12.1977, nr. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze nr. 9 del 14 giugno 1993;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille (0,76 per cento), con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento (imposta + sanzioni ed interessi), in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

VISTO il comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge nr. 208/2015, i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e successivamente confermata;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso, il Comune, negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTE le seguenti disposizioni relative ai termini per l'approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, nr. 296, e ss.mm.ii. (Legge finanziaria 2007), il quale dispone testualmente che: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, e ss.mm.ii., il quale stabilisce che il bilancio di previsione finanziario è deliberato dagli enti locali entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo il differimento dei termini di approvazione con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, qualora sussistano motivate esigenze;

VISTO l'art. 13, comma 15, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, nr. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, nr. 214, e ss.mm.ii., il quale dispone testualmente che: «*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...]»;*

RICHIAMATE le modalità di redazione della delibera di determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, nr. 160, e ss.mm.ii., ed in particolare:

- il comma 756, il quale dispone testualmente che: «*A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.»;*

- il comma 757, il quale dispone testualmente che: «*In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;*

ATTESO che, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, nr. 160, e ss.mm.ii.:

- le aliquote ed i regolamenti comunali relativi all'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre del medesimo anno;

- la pubblicazione di cui sopra è subordinata all'inserimento del prospetto delle aliquote di cui al comma 757 dell'art. 1 della citata legge e del testo del regolamento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre del medesimo anno;

- in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano le aliquote ed i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

- a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'articolo 1 della citata legge, in mancanza di una deliberazione approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755;

RICHIAMATO il Decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 07.07.2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr. 172 del 25.07.2023, il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 756, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e ss.mm.ii.:

- ha individuato le fattispecie per le quali i Comuni dispongono della facoltà di diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della citata legge;

- ha stabilito le modalità di elaborazione e successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della citata legge;

VISTO l'art. 6-ter, comma 1, del Decreto-Legge 29 settembre 2023, n. 132 "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali", convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2023, nr. 170, e ss.mm.ii., il quale stabilisce che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) tramite l'elaborazione del prospetto informatizzato di cui all'art. 1, commi 756 e 757, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e ss.mm.ii., accedendo all'applicazione informatica messa a disposizione nel Portale del federalismo fiscale, decorre dall'anno di imposta 2025, in ragione delle criticità riscontrate dai Comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del predetto prospetto, e dell'esigenza di introdurre talune fattispecie impositive non considerate;

VISTO il Decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 06.09.2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr. 219 del 18.09.2024, con il quale è stato sostituito l'Allegato A) al Decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 07.07.2023, individuando le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della Legge 27 dicembre 2019, nr. 160, e ss.mm.ii., con l'introduzione di ulteriori differenziazioni per ciascuna delle fattispecie già previste dal precedente decreto;

RILEVATO che la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze conferisce efficacia alle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei regolamenti dell'imposta municipale propria (IMU), prevalendo a titolo di norma speciale sulla regola generale di cui all'art. 134, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, e ss.mm.ii., che fissa la produzione di effetti da parte delle deliberazioni degli enti locali non soggette a controllo necessario di legittimità o non sottoposte all'eventuale controllo dopo il decimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio informatico dell'ente ovvero, in caso di deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili, dal momento della loro adozione;

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno del 20.07.2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr. 195 del 16.08.2021, il quale individua, nell'Allegato A), le specifiche tecniche del formato elettronico che gli enti locali devono utilizzare nell'effettuare l'invio telematico di cui all'art. 13, comma 15, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ss.mm.ii., con riferimento agli atti deliberativi in materia di entrate tributarie adottati a decorrere dall'anno di imposta 2022, nonché il sistema di controlli informatici aventi ad oggetto i file trasmessi ai fini della pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale;

ATTESO CHE:

- ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", la competenza del Consiglio Comunale in materia tributaria risulta limitata all'istituzione ed all'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

- ai sensi dell'art. 1, commi da 748 a 755, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e ss.mm.ii., è attribuito al Consiglio Comunale il potere di approvare e modificare, con deliberazione, le aliquote di base della nuova IMU nelle misure stabilite dalle citate disposizioni;

RILEVATO, pertanto, che la potestà in ordine alla determinazione delle aliquote della nuova IMU compete all'organo consiliare, in virtù di un criterio di specialità e prevalenza rispetto alla normativa di carattere generale di cui all'art. 42, comma 2, lett. f), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO dell'aumento del prelievo da parte dello Stato sul Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2025, e considerato che l'Amministrazione intende mantenere la qualità e la quantità dei servizi offerti alla collettività, si ritiene di dover ritoccare in aumento le aliquote IMU delle attività produttive, in particolare i fabbricati classificati nelle categorie "C1" (negozi e botteghe) – "C3" (laboratori per arti e mestieri) e "D" compresi i fabbricati D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole);

DATO ATTO che l'applicazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno di imposta 2025, come determinate con il presente provvedimento, concorre ad assicurare l'equilibrio del bilancio di previsione finanziario 2025/2027 in corso di redazione;

DATO ATTO che il prospetto delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno d'imposta 2025, allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, è stato elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2024 il quale stabilisce che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2025 – 2027 viene differito al 28 febbraio 2025;

VISTA la Legge di Bilancio 2025 nr. 207 del 30.12.2024;

DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale nr. 28/2024 del 16.07.2024 è stato adottato lo schema D.U.P.S. 2025 – 2027 Sezione Strategica e Sezione Operativa;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale nr. 16/2024 del 30.07.2024, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) triennio 2025 – 2027 Sezione Strategica e Sezione Operativa;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale nr. 16/2025 del 20.02.2025 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2025 – 2027 ai sensi degli articoli 151 e 170 del D. Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale nr. 17/2025 del 20.02.2025 con la quale è stato approvato lo schema di Bilancio di Previsione finanziario per l'esercizio 2025 – 2027 ed i suoi allegati;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267;

ACQUISTITO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, allegato al Bilancio di Previsione 2025 - 2027 pervenuto in data 24.02.2025 al protocollo nr. 708;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTA la legge 27 dicembre 2019 nr. 160 e ss.mm.ii.

VISTO lo Statuto Comunale;

SENTITO l'intervento del Sindaco Arch. Domenico Belfi che illustra il presente punto all'ordine del giorno, illustrando le ragioni che hanno portato all'aumento delle aliquote IMU per le attività produttive e contemporaneamente rivendicando il merito di questa Amministrazione di non aver mai aumentato le imposte locali di competenza del Comune, pur nella diminuzione del potere di acquisto generale dovuto all'inflazione;

INTERVIENE il Consigliere Comunale Massimiliano Gregori sottolineando che la decisione dell'aumento delle aliquote è stata presa a malincuore dall'Amministrazione, e propone una revisione delle categorie catastali degli immobili per allinearli alla situazione di fatto;

INTERVIENE nuovamente il Sindaco sottolineando che l'IMU da attività produttive – fabbricati della categoria “D”, nella misura del 7,6 per mille, viene incamerato dalle casse statali, per cui al Comune spetta la quota eccedente tale limite;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese – presenti e votanti nr. 10 (dieci), contrari nessuno, astenuti nessuno:

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno d'imposta 2025 come da prospetto allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che il prospetto delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno d'imposta 2025, allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, è stato elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale.
4. Di dare atto che il gettito derivante dall'applicazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno di imposta 2025, come così determinate, concorre ad assicurare l'equilibrio del Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 in corso di redazione.
5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero del prospetto elaborato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui commi da 761 a 771 dell'art. 1, comma 767 della Legge nr. 160/2019.
6. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2025 ai sensi dell'art. 172 del D. Lgs. nr. 267/2000.

Successivamente, con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, questa delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. nr. 267/2000, stante l'urgenza di dar corso a quanto in essa contenuto.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs. nr. 267/2000 art. 49 e art. 147bis sulla proposta nr. 3 del 14/02/2025 ed allegati alla presente deliberazione.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Arch. Domenico Belfi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Augusto Frescura

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D. Lgs. nr. 82/2005 (CAD) e s.m.i. e norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.